REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

relativo all'apertura di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti o semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti industriali finiti e semilavorati dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale a quelli meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ;

considerando tuttavia che i prodotti tessili di cotone che erano coperti dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevede che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia di dazi calcolati normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, saranno accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine, o ai paesi che eventualmente assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che quest'ultimo è scaduto il 30 settembre 1973 e che la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1973 ; che come per il 1974 ed in via transitoria, si può ritenere che per il 1975 i paesi interessati attueranno le misure necessarie onde garantire l'osservanza di obiettivi equivalenti in attesa che venga applicato l'« Accordo sul commercio internazionale dei tessili » [1] ; che di conseguenza soltanto le importazioni da questi paesi possono essere prese come base per il calcolo dei massimali suddetti ; che, tenuto conto in particolare del legame che stabiliva l'articolo 6 dell'accordo a lungo termine fra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nel caso di specie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali, depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ; che, inoltre, tenuto conto della natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno, quando la sensibilità particolare del prodotto lo giustifica, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola secondo la quale essa è stata avanzata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e che, in particolare, può essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti

---

[1] GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.

alle Comunità europee, tenutasi a Parigi dal 19 al 21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente su scala mondiale una politica globale di cooperazione allo sviluppo che comporti soprattutto un miglioramento delle preferenze generalizzate, con l'obiettivo di realizzare una regolare espansione delle importazioni di prodotti manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1975 ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che, per il settore dei prodotti tessili, nel 1974 si è potuto ovviare alla complessità dei dati da utilizzare, combinata con l'obiettivo del succitato miglioramento del regime delle preferenze, unicamente maggiorando del 50 % i massimali stabiliti per il 1973 (i calcoli relativi all'importo supplementare dei suddetti massimali erano stati basati sul 1970) ; che la stessa situazione si presenta per l'anno 1975, per cui il suddetto miglioramento può essere concretato soltanto maggiorando forfettariamente e uniformemente del 5 % i massimali fissati nel 1974, il che corrisponde al 157,5 % dei massimali 1973 ;

considerando che di conseguenza, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A originari dei paesi enumerati nell'allegato B, è opportuno che la Comunità permetta per ciascuna categoria dei suddetti prodotti per il 1975 le importazioni in esenzione dai dazi doganali nel limite dei massimali comunitari calcolati nel modo suindicato ; che è necessario riservare il beneficio di detta esenzione doganale ai prodotti originari dei paesi considerati, ove la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2] ; che, nel quadro di ciascuno di questi massimali, le imputazioni devono essere contenute, in regola generale, entro i limiti dell'importo massimo comunitario del 50 % per i prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi succitati ;

considerando che nel caso di specie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali e importi massimi delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana tramite la dichiarazione di immissione al consumo e accompagnati da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ristabilire, in maniera generale o particolare, i dazi doganali, quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1975, i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi doganali pari a quelli che essa applica per gli stessi prodotti agli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio di detta sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali citati al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario pari al 157,5 % di un importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

all'allegato B, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità e, d'altro lato, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi menzionati nell'allegato B non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l'importo massimo è pari alla percentuale indicata nell'allegato A.

5. Ogni modifica nell'allegato B, in particolare per l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per ognuno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei summenzionati paesi, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione del paese considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui sopra viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure, al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, con regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
		CAPITOLO 54
1	54.05	Tessuti di lino o di ramiè
		CAPITOLO 55
	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
2		A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g
		B. altri:
3		I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più
4	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
5	55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
6	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
	55.09	Altri tessuti di cotone:
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:
		ex I. di larghezza inferiore a 85 cm:
7		— non greggi (1)
8		B. altri
		CAPITOLO 56
	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:
9		B. di fibre tessili artificiali
	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco:
10		B. di fibre tessili artificiali

(a) I prodotti che, in regime di diritto comune, beneficiano dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco unicamente come promemoria per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, mentre detta esenzione o sospensione deve essere direttamente e integralmente applicata da parte dei nuovi Stati membri nel quadro del presente sistema, fatta eccezione per l'Irlanda che è autorizzata ad applicare dazi doganali uguali a quelli che essa applica per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

(1) Per i prodotti di cui alla sottovoce 55.09 A ex I (non greggi), l'importo massimo comunitario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è ridotto al 30 % .

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
		CAPITOLO 58
11	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05
12	58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
		CAPITOLO 60
	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:
13		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali C. di altre materie tessili
14	ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, di cotone (1)
	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:
15		A. di cotone (2)
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
16		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: ex II. altri, di cotone (2) ex B. altri, di cotone (2)
	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:
17		A. Stoffe in pezza
		CAPITOLO 61
	ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:
18		— in tessuti di cotone (1)
19	ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini, di cotone
	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino:
20		— in tessuti di cotone
21		— in tessuti non di cotone

(1) Per i prodotti delle voci ex 60.02 (di cotone) ed ex 61.03 (di cotone), l'importo massimo comuntario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è ridotto al 30 %.
(2) Per i prodotti di cui alle sottovoci 60.04 A, 60.05 A ex II, 60.05 ex B (in tessuti di cotone) e 62.03 B I ex b) (in tessuti di cotone) l'importo massimo comunitario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è ridotto al 30 %.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
		CAPITOLO 62
	62.01	Coperte:
22		B. altre: I di cotone
	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:
		B. di tessuti di altre materie tessili:
23		I. usati: ex b) altri: — in tessuti di cotone (1) ex II. altri: — in tessuti di cotone
24	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio

(1) Per i prodotti di cui alle sottovoci 60.04 A, 60.05 A ex II, 60.05 ex B (in tessuti di cotone) e 62.03 B I ex b) (in tesssuti di cotone) l'importo massimo comunitario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è ridotto al 30 %.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

Afghanistan
Argentina
Bangladesh
Colombia
Corea (Sud)
El Salvador
India
Indonesia
Giamaica
Malaisia
Messico
Pakistan
Filippine
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica del Vietnam
Sri Lanka
Thailandia